



***COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA***

***PROVINCIA DI UDINE***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI  
PUBBLICI ESERCIZI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE E PER  
L'INTRATTENIMENTO E LO SVAGO**

## INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Orario di attività
- Articolo 4 - Chiusure obbligatorie
- Articolo 5 - Deroghe alle chiusure obbligatorie
- Articolo 6 - Orario di chiusura
- Articolo 7 - Esposizione
- Articolo 8 - Attività di intrattenimento e svago congiunta all'attività di somministrazione
- Articolo 9 - Attività miste
- Articolo 9 bis – Sospensione attività
- Articolo 10 - Calendario della chiusura degli esercizi per ferie
- Articolo 11 - Sanzioni
- Articolo 12 - Entrata in vigore

## **ARTICOLO 1**

### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. n. 8/99 e nel rispetto della normativa vigente, la determinazione degli orari di apertura sul territorio comunale delle seguenti attività:

- a) pubblici esercizi per la somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della L. n. 287/91;
- b) pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L. n. 287/91;
- c) pubblici esercizi per la somministrazione di pasti e bevande effettuati congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della L. n. 287/91;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della L. n. 287/91;
- e) esercizi di intrattenimento e svago autorizzati ai sensi degli articoli 68, 69 86 e 110 del T.U.L.P.S. e successivo regolamento di esecuzione.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:

- le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. n. 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni o imprese pubbliche;
- le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

## **ARTICOLO 2**

### **(Competenze)**

1. Il sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato dal presente regolamento e all'adozione degli atti derogatori nei limiti delle determinazioni di cui al presente regolamento.

2. Con la medesima ordinanza il sindaco provvederà ad abrogare ogni altra disposizione sindacale in contrasto con il presente regolamento e l'ordinanza di attuazione stessa.

## **ARTICOLO 3**

### **(Orario di attività)**

1. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi di cui al precedente **articolo 1, comma 1**, viene attuata nel rispetto dei seguenti criteri generali :

- a) per gli esercizi compresi tra quelli definiti al precedente **articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d)**, la fascia oraria di apertura é fissata dalle ore 6.00 (sei) alle ore 2.00 (due) del giorno successivo. Entro tali limiti ogni operatore ha facoltà di scegliere l'orario di apertura con un limite minimo giornaliero di 7 (sette) ore, anche non consecutive;
- b) per gli esercizi compresi tra quelli definiti al precedente **articolo 1, comma 1, lettera c)**, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 8.00 (otto) alle ore 02.00 (due) del giorno successivo. Entro tali limiti ogni operatore ha facoltà di scegliere l'orario di apertura con un limite minimo di 5 (cinque) ore giornaliere e massimo di 12 (dodici) ore giornaliere, anche non consecutive che deve comunque comprendere anche quello di intrattenimento e svago, fermo restando il divieto di diversificare l'orario delle due attività;
- c) per gli esercizi compresi tra quelli definiti al precedente **articolo 1, comma 1, lettera e)**, le fasce orarie di apertura sono fissate secondo i seguenti criteri generali:
  - I) sale da gioco, da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili:  
**Fascia oraria:** dalle ore 14.30 alle ore 1.00;
  - II) attività ginnico-sportive e simili (palestre, autodromi, pattinaggio, skate-board, tavole e apparecchi similari):  
**Fascia oraria:** dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.30 alle ore 1.00;
  - III) sale da ballo, piano-bar, caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili:  
**Fascia oraria:** dalle ore 17.00 alle ore 2.00;
  - IV) sale per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, di varietà, sale pubbliche di audizione sale televisive e simili:  
**Fascia oraria:** dalle ore 10.00 alle ore 2.00.

2. Nell'ambito delle fasce orarie determinate al precedente **comma 1, lettera c)** è consentito all'esercente scegliere il proprio orario di apertura con il solo limite minimo di 5 (cinque) ore giornaliere.

3. Per le attività di cui alle **lettere c), punti I e II) del comma 1**, esclusivamente per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, è prevista, in alternativa a quella prescritta nel comma precedente, la seguente fascia oraria facoltativa: dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.00 alle ore 2.00.

4. L'esercente interessato alla fascia oraria facoltativa di cui al comma precedente deve presentare al Comune apposita comunicazione scritta con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

5. I giochi leciti debitamente autorizzati nei pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della L. n. 287/91 possono essere attivati, oltre che nella fascia orario di cui al precedente **comma 1, lettera c), punto I)** anche nel seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

#### **ARTICOLO 4** **(Chiusure obbligatorie)**

1. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta dall'esercente.

2. Ai titolari dei pubblici esercizi di cui al precedente **articolo 1, comma 1, lettera a), b) e d)** è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana fino ad un massimo di 1 (una) giornata, a sua scelta. Tale chiusura deve essere comunicata al Comune

secondo le modalità previste dal presente regolamento ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 5** **(Deroghe alle chiusure obbligatorie)**

1. Il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a 180 (centottanta) giornate.

2. Il sindaco con propria ordinanza può disporre la deroga all'obbligo di chiusura settimanale nelle seguenti circostanze:

- a) in tutte le festività infrasettimanali;
- b) nella ricorrenza della festa patronale locale;
- c) dal 1° dicembre al 6 gennaio;
- d) il mercoledì delle Ceneri;
- e) nell'ultima settimana intera del Carnevale e nell'ultima giornata di Carnevale;
- f) nella settimana antecedente la Pasqua.

3. Per un numero massimo annuo di 4 domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali, con ordinanza sindacale, previo assenso degli organismi di cui all'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 8/99 può essere disposta, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per gli esercizi il cui turno ricada nelle suddette giornate festive.

## **ARTICOLO 6** **(Orario di chiusura)**

1. Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo sette giorni dopo la comunicazione.

2. L'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti.

3. Lo sgombero completo del locale e la cessazione di ogni servizio deve avvenire entro trenta minuti dall'orario di chiusura comunicato; ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 3.3.1934 "Testo Unico della Legge Provinciale e Comunale".

## **ARTICOLO 7** **(Esposizione dell'orario e del turno di chiusura)**

1. E' fatto obbligo a ogni esercente di rendere noto con cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile sulla porta di accesso del locale, l'orario adottato, la giornata di chiusura obbligatoria più eventuali ulteriori chiusure secondo quanto previsto al precedente **articolo 4, commi 2 e 3.**

## **ARTICOLO 8**

### **(Attività di intrattenimento e svago congiunta ad attività di somministrazione)**

1. Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago e intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quella per attività di svago e intrattenimento. In tal caso la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente a favore delle persone che accedono nel locale per usufruire dell'attività di intrattenimento e svago.

## **ARTICOLO 9**

### **(Attività miste)**

1. Per gli esercizi che svolgono attività di carattere misto, quella prevalente determina l'orario di apertura e chiusura.

2. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune, in conformità a uno dei seguenti parametri:

a) il volume d'affari;

b) la superficie utilizzata, in rapporto al modo d'utilizzo della stessa da parte del pubblico.

## **ARTICOLO 9 BIS**

### **(Sospensione attività)**

1. La sospensione dell'attività dei pubblici esercizi contemplati nel presente regolamento è disciplinata dall'art. 45, comma 8, del D.P.G.R. 30.12.1977, n. 02277/Pres..

## **ARTICOLO 10**

### **(Calendario della chiusura degli esercizi per ferie)**

1. Il Comune promuove, in accordo con le rappresentanze locali delle associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

## **ARTICOLO 11**

### **(Sanzioni)**

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e nell'ordinanza sindacale di esecuzione, si applica l'articolo 37, commi 7, 9, 10 e 11, della L.R. 19.4.1999, n. 8.

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 3.3.1934, n. 383 "T.U.L.P.C."

**ARTICOLO 12**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ripubblicazione all'albo pretorio, dopo il favorevole esame da parte del competente organo di controllo.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 26 dell'8.6.2000 pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 13.6.2000 al 28.6.2000.

Dichiarato legittimo dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 10.7.2000, n. 27409 di protocollo.

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.7.2000 al 3.8.2000.

Entrato in vigore in data 4.8.2000.

Santa Maria la Longa, lì 4.8.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Tonino Di Gianantonio